CAMERA DEI DEPUTATI N. 3474

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Disposizioni per l'inquadramento degli ex ispettori del lavoro

Presentata il 24 marzo 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Tutti sappiamo che cosa è il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Conosciamo l'articolazione delle varie direzioni generali, delle 13 divisioni e degli organismi, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), che gestiscono le assicurazioni obbligatorie per le invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei liberi professionisti, dei lavoratori dello spettacolo, degli agenti e rappresentanti di commercio, ed altri ancora.

Tutti gli istituti assolvono all'interesse pubblico di accertamento e di controllo per mezzo dei propri uffici ispettivi e questi attraverso gli ispettori eseguono gli accertamenti ed i controlli presso tutti i datori di lavoro pubblici e privati.

Quello che interessa è rendersi conto di quale importanza abbia il fine istituzionale dell'ispettorato del lavoro; esso è un fine molto vasto comprendente la vigilanza su tutte le leggi in materia di lavoro.

Com'è noto, la legge 11 luglio 1980, n. 312, sostituisce le vecchie carriere, basate su aspetti formali, con nuovi profili professionali da inserire in otto qualifiche funzionali, ove sono specificatamente e tassativamente elencate le declaratorie per il loro inserimento.

La principale discriminazione dell'ottava qualifica è la cosiddetta « responsabilità esterna » che nelle altre qualifiche non esiste. Tale responsabilità esterna, da cui gli ispettori sono per generale riconoscimento gravati, si concretizza nell'espleta-

mento di mansioni, assegnate per legge ed indicate nelle declaratorie sia del 238° che del 239° profilo, che prevedono, in sintesi, attività di consulenza, coordinamento di unità ispettive, ordini emanati in contraddittorio, rilascio di certificati e pareri, eccetera.

Entrambi i profili, perciò, dovevano essere inquadrati nell'ottava qualifica o, meglio, il 239° profilo di « collaboratore dell'ispettorato del lavoro » non doveva esistere come doppione del precedente, ovvero non doveva contenere le declaratorie con mansioni prefiguranti la citata responsabilità.

Al contrario, la commissione paritetica (articolo 10 della legge n. 312 del 1980), malgrado la decisione del consiglio di amministrazione dell'8 febbraio 1982, che aveva previsto in sostanza un unico profilo per gli ispettori, ha consentito di fatto all'amministrazione stessa di individuare i due profili sollecitati per inquadrare gli ispettori del lavoro in due distinte qualifiche.

Ne è derivato che il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, per gli ispettori inquadrati nella settima qualifica funzionale, risulta applicato in modo distorto ed arbitrario, poiché gli ispettori suddetti esercitano, *ex lege* in maniera prevalente, quelle mansioni che l'articolo 2 della legge n. 312 del 1980 attribuisce come esclusive dell'ottava qualifica funzionale.

Risulta chiaro come l'inquadramento sia avvenuto, quindi, non in relazione ai contenuti delle qualifiche funzionali, ma semplicemente e senza motivazione sulla base dell'appartenenza alle vecchie carriere.

Tutto ciò ha già causato lo sfruttamento della professionalità di parte dei dipendenti, sottopagati rispetto alle prestazioni effettuate !

Non solo, ma è stato presentato al tribunale amministrativo regionale della Liguria un ricorso, che è stato accolto con sentenza depositata il 23 novembre 1993, la quale ha ordinato all'amministrazione di reinteressare la commissione paritetica per l'esame della questione. Attualmente il tutto giace presso il Consiglio di Stato del quale, purtroppo, si conoscono le difficoltà per approdare in tempi accettabili ad una decisione.

Per sanare perciò questa grave ingiustizia, con la presente proposta di legge non si chiedono passaggi indiscriminati e qualifiche funzionali superiori, ma il giusto inquadramento ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge n. 312 del 1980, nel rispetto dei princìpi costituzionali dell'uguaglianza e della giusta retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto (articolo 36 della Costituzione).

Si chiede, pertanto, con la presente proposta di legge:

a) l'attribuzione dell'ottava qualifica funzionale per gli ex ispettori del lavoro già immessi nella settima qualifica funzionale;

b) l'attribuzione della nona qualifica funzionale per chi svolge le funzioni di capo settore;

c) l'attribuzione della speciale indennità prevista per gli ufficiali di polizia giudiziaria.

Si chiede pertanto appoggio e voto favorevole alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli ex ispettori del lavoro inquadrati nella settima qualifica funzionale, stante l'unicità della funzione ispettiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e successive modificazioni, e alla legge 22 luglio 1961, n. 628, e successive modificazioni, sono inquadrati, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nel profilo professionale di funzionario dell'ispettorato del lavoro dell'ottava qualifica funzionale.

2. Il personale di cui al comma 1, assunto in seguito a concorso pubblico bandito anteriormente al 1° gennaio 1970 per la soppressa qualifica di ispettore del lavoro e che dirige, previo formale incarico dell'amministrazione, l'attività di unità operativa permanente, area o sezioni, è inquadrato nella nona qualifica funzionale di coordinamento dell'ispettorato del lavoro di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con decorrenza giuridica dalla data del rispettivo provvedimento e con decorrenza economica dal 1° gennaio 1996.

3. Al personale di cui al comma 1, in quanto in possesso della specifica veste di ufficiale di polizia giudiziaria, spetta la speciale indennità economica degli altri operatori di polizia giudiziaria.

DDL13-3474
Lire 500